DeJure
Banche dati editoriali GFL

SENTENZA

Cassazione civile sez. VI - 12/01/2023, n. 762

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -
Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7445/2021 R.G. proposto da:
O.B., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRACCI DORETTA, (BRCDTT60P57G478J);
- ricorrente -
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE FIRENZE SEZ. PERUGIACOMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE FIRENZE SEZ. PERUGIA;
- intimati -
MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende;
- resistente -
avverso DECRETO di TRIBUNALE PERUGIA n. 6069/2018 depositata il 16/02/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35-bis, O.B., cittadina (Omissis) nata in un villaggio dell'(Omissis) il (Omissis), ha adito il Tribunale di Perugia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Nel richiedere la protezione internazionale la ricorrente riferiva di esser stata affidata ad uno zio, il quale, invece di prendersi cura di lei, la maltrattava e la cedeva in seguito ad un amico, dal quale veniva condotta in Libia e venduta ad una connection house, dove subiva e assisteva

a violenze. Riuscita a fuggire, giungeva in Italia e in pronto soccorso, a seguito di un aborto spontaneo, veniva certificato che la ricorrente aveva subito mutilazioni genitali femminili.

3. Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto della richiedente, alla luce delle contraddizioni ravvisate in ordine sia alla data nella quale la ricorrente si trasferisce dallo zio, sia della permanenza in Libia, nonché dei timori in caso di rimpatrio legati all'essere vittima di tratta di esseri umani. Il Collegio ha, inoltre, considerato insussistente il pericolo di pregiudizio connesso alle mutilazioni genitali femminili, in quanto privo di attualità, e che non ricorressero quindi i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale, avuto riguardo anche alla situazione generale della (Omissis), descritta con l'indicazione delle fonti di conoscenza. Il Tribunale non ha ritenuto, infine, integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non evincendosi particolari situazioni di vulnerabilità e non avendo la ricorrente allegato elementi in ordine al suo percorso di integrazione socio-lavorativa.

4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione O.B., svolgendo tre motivi.

5. I motivi sono così rubricati: "1. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5 e conseguente violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, 7, 8 e art. 14, lett. a) e b) e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3"; "2. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008 art. 35bis, comma 9 e art. 8, comma 3"; "3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,5,7 e 8 e D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 3 e 8, per non aver valutato il Tribunale di Perugia, la credibilità sulla base dei parametri stabiliti nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e dell'art. 2697 c.c.".

6. L'intimata Amministrazione dell'Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo si censura l'omesso esame della certificazione medica attestante le mutilazioni genitali di tipo II (con totale asportazione della clitoride) subite dalla ricorrente, con conseguente erroneo mancato riconoscimento in primo luogo dello status di rifugiata, in quanto perseguitata per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, avendo subito violenza di genere in quanto donna, allegando la normativa internazionale e giurisprudenza di riferimento, nonché le linee guida UNHCR in materia. In secondo luogo si contesta anche il rigetto della protezione sussidiaria e in ultimo dell'umanitaria, in virtù dell'accertata condizione di vulnerabilità.

8. Con il secondo motivo si lamenta l'omessa cooperazione istruttoria da parte del Tribunale in ordine alla diffusione della pratica delle mutilazioni genitali femminili in (Omissis) e al costume sociale cogente nel Paese.

9. Il terzo motivo confuta il giudizio di credibilità svolto dal Tribunale, non avendo adeguatamente considerato le dichiarazioni della ricorrente nel suo complesso. Il Tribunale considera le mutilazioni genitali femminili quale evento legato al passato della ricorrente, non reiterabile, e pertanto un pericolo privo di attualità in caso di rimpatrio nonché privo di concretezza per eventuali future figlie femmine (cfr. pag. 15 del decreto). Omette, altresì, un accertamento istruttorio su tale pratica nel Paese di origine.

10. Il ricorso è fondato in ordine ai tre motivi, da trattarsi congiuntamente.

11. Il giudizio del Tribunale si pone infatti in contrasto con quanto affermato sulla qualificazione delle mutilazioni genitali femminili quale forma di violenza di genere da organismi internazionali nonché dalla giurisprudenza di legittimità. A tal riguardo si riporta una recente pronuncia in materia, ord. 30631/21 - Rel. Acierno, Pres. Genovese: "7.3. Deve osservarsi che gli atti di MGF possono integrare gli estremi di un atto persecutorio per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 ed 8, ove è previsto espressamente che gli atti di persecuzione possono assumere la forma di violenze fisiche o psichiche (lett. a), o di atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro

l'infanzia (lett. f). In questo senso si è espressa sia la giurisprudenza di merito sia quella di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 29836/2019). Precisamente, quest'ultima, nel censurare l'omesso esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato, ha affermato che l'accertamento istruttorio correlato alla specificità delle allegazioni del ricorrente non riguarda solo l'indagine sull'obbligatorietà o meno della pratica di mutilazione nel Paese di origine (il caso ineriva all'infibulazione), atteso che la mera non obbligatorietà di detta pratica a livello legale o religioso non può ritenersi di per sé decisiva, ove la stessa sia ampiamente imposta da un costume sociale cogente in quel Paese. Il potere-dovere istruttorio demandato ai Giudici di merito dovrà, quindi, esercitarsi acquisendo informazioni accurate ed aggiornate anche sul costume sociale cogente nel Paese di origine e fornite dagli organismi internazionali che si occupano del monitoraggio della pratica dell'infibulazione, al fine di un suo efficace contrasto in nome della dignità e della salute delle donne.

Del pari, la nota orientativa dell'UNHCR (2009) sulle domande di asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile considera le MGF come una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione in quanto vìolano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti possibili standard sanitari e, nei casi più estremi, al diritto alla vita (par. 7). Inoltre, è specificato che le domande correlate alle MGF non riguardano soltanto richiedenti che affrontano un'imminente minaccia di essere sottoposte alla pratica, ma anche donne e ragazze che l'hanno già subita, atteso che in base alle circostanze individuali del caso e delle specifiche pratiche della sua comunità, la richiedente potrebbe temere di essere sottoposta ad un'altra forma di MGF e/o soffrire conseguenze di lungo periodo particolarmente gravi derivanti dalla pratica iniziale (par. 14). Anche se la mutilazione è considerata un'esperienza unica e trascorsa, le conseguenze della stessa non cessano con la pratica iniziale poiché la ragazza o la donna, più avanti nel corso della vita, potrebbe essere costretta a sottoporsi ad infibulazione, defibulazione e reinfibuazione, ad esempio subito dopo il matrimonio o la nascita del figlio. Una ragazza o donna sottoposta inizialmente a una forma minore di MGF può successivamente essere sottoposta ad una forma più grave di pratica. Le vittime di MGF devono inoltre affrontare rischi maggiori durante il parto, tra i quali la possibilità di perdere il bambino durante o immediatamente dopo la nascita (par. 6).

7.5. Al riguardo, si evidenzia che la ricorrente è in stato di gravidanza certificato medicalmente, come riconosciuto dallo stesso Tribunale che, sulla base di tale circostanza, ha riconosciuto la protezione minore di carattere umanitario. Dunque, a cagione di tale condizione soggettiva, la ricorrente rientra nel novero dei soggetti che, secondo quanto previsto dalla nota dell'UNHCR, rischiano, a seguito della pratica iniziale, di subire conseguenze gravi nel lungo periodo.

7.6. In materia di MGF, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 2013, definisce le MGF come grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e come principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi. All'art. 60, rubricato "richieste di asilo basate sul genere", onera le Parti contraenti ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basate sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione complementare/sussidiaria.

7.7. Da ultimo, si segnala che la Risoluzione del Parlamento Europeo del 14/06/2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminile, dà atto che le MGF sono indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari di altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne."

In merito, inoltre, alla valutazione di credibilità, il Tribunale fonda l'inattendibilità del racconto su singole circostanze (quali, la data di trasferimento dallo zio, la permanenza dalla signora in Libia, il timore di rimpatrio a causa delle minacce del trafficante), senza adeguatamente considerare la complessità del racconto né chiedersi se l'eventuale poca chiarezza di alcuni elementi possa rappresentare la presenza di indicatori di tratta, sui quali il Tribunale avrebbe dovuto ulteriormente indagare. A tal proposito, infatti, il decreto si limita a statuire che il pericolo

per la ricorrente di esser vittima di tratta è rimasto indimostrato (cfr. pag. 14), senza aver attivato il dovere di cooperazione istruttoria in tal senso, e né aver adeguatamente motivato in ordine alla non credibilità della paura espressa dalla ricorrente in caso di rimpatrio, ritenendo non chiara la ragione per cui spiegava la minaccia subita solo dinanzi al Tribunale (elemento che avrebbe potuto esser approfondito quale indicatore di tratta).

Risulta, altresì, apparente anche la motivazione sulla protezione umanitaria, non ritenendo vulnerabile la ricorrente nonostante la documentazione sanitaria inerente alla mutilazione genitale femminile, ed in quanto vittima di violenza da considerarsi pertanto inclusa nella categoria di persone con esigenze specifiche D.Lgs n. 142 del 2015, ex art. 17.

L'assenza di integrazione può, inoltre, rappresentare un ulteriore indicatore di tratta. Nessuna indagine, infine sulle condizioni del Paese di origine è stata svolta.

Per quanto sopra il ricorso va accolto, il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2023

DI ROMA TRE UNIV. © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2024 14/10/2024